

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N.16 DEL REG.	OGGETTO:
Data	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).
18.09.2013	

L'anno Duemilatredici il giorno diciotto del mese di Settembre alle ore 17,30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
BLASETTI GIORGIO ALDO	SI		MARTORELLI CINZIA	SI	
ADDARI EDOARDO	SI		LUCCI NAZZARENO	SI	
VASSELLI ANTONIO	SI		BLASETTI MASSIMILIANO	SI	
LIBERTINI GIUSEPPE	SI		DI CARLO ANTERINA MARIA	SI	
DI CARLO GIOVANNI	SI				
TIBURZI FRANCESCO		SI			
ERCOLE ALESSANDRO		SI			
MARTORELLI GIUSTINO	SI				
PARLATI GIUSTINO	SI				

Assegnati n. 12+1

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:
TIBURZI FRANCESCO, ERCOLE ALESSANDRO,

Presenti n 11

In carica n. 12+1

Assenti 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Libertini Giuseppe nella sua qualità Presidente del Consiglio,
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale signor DE NARDO dr. Nicola
- La seduta è PUBBLICA
- Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: ha espresso parere favorevole

[] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta deliberativa, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. 267/2000, allegata alla presente quale parte integrante;

ATTESA la propria competenza in materia;

RITENUTO di doverla approvare;

ALL'UNANIMITA' di voti

DELIBERA

- Di accogliere e far propria la proposta di deliberazione di che trattasi, la quale, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'Art. 34 del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE
FINANZIARIO

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).**

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono, in relazione, i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(art.49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).
 IL SEGRETARIO COMUNALE
(art.49, c. 2 e 97, c. 4, b del T.U. n. 267/2000).

Per quanto concerne la regolarità tecnica, non trattandosi di mero atto di indirizzo, esprime parere:
 Favorevole
 contrario in quanto:.....
 propone di dichiararla immediatamente eseguibile
 Data 11/08/2013 Il Responsabile.....



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(art.49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Per quanto concerne la regolarità contabile, comportando la deliberazione:
 impegno di spesa;
 diminuzione di entrata,
 esprime parere:
 favorevole
 contrario
 in quanto:.....
 Data Il Responsabile.....

Intervento.....
Capitolo.....

TIT.	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	CAPITOLO

- Competenze
- Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario
ATTESTA
 la corretta imputazione della complessiva spesa di
 €.....
 all'intervento/capitolo sopradescritto che presenta alla data

odierna la disponibilità di cui al prospetto che segue

Somma stanziata..... (+) €
Variazioni in aumento... (+) €
Variazione in diminuzione (-) €
Somma già impegnate... (-) €
Somma disponibile €

Data..... Il Responsabile

DATA DELLA SEDUTA	Ordine del giorno numero	DETERMINAZIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE	IL VERBALIZZANTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dall'art. 1 c. 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

Considerato che il comma 45 del predetto articolo conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

Considerato che l'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, soprarichiamato, prevede ulteriori spazi per la potestà regolamentare comunale:

Visto altresì l'art. 14, comma 9 e 9 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dall'art. 1, c. 387 lett. b. della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che dispone:

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507(TARSU).

Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Visto il comma 46, primo periodo, dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2013, la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

Visto lo schema di regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e ritenuto meritevole di approvazione;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 30/11/2001 e ss. mm.ii., esecutivo ai sensi di legge;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisiti i prescritti pareri

PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare il «Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;

2) di dare atto che il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2013, e che a far data dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Comune di MASSA D'ALBE

Provincia di L'Aquila

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

(Art. 14, Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, modificato dall'art. 25, c.5, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e dall'art. 1, c. 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO IV - DICHIARAZIONI - ABBUONI
1	Oggetto del regolamento.	21	Dichiarazione di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione.
2	Ambito di applicazione - Limite temporale.	22	Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni.
	CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO	23	Maggiorazione della tariffa a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.
3	Presupposto del tributo.	24	Modalità dei rimborsi.
4	Determinazione delle superfici.	25	Compensazioni ed accollo.
5	Aree tassabili.	26	Importi di modesto ammontare
6	Locali ed aree non utilizzate.	27	Sanzioni e interessi
7	Soggetti passivi.		CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO
8	Locali in multiproprietà.	28	Il funzionario responsabile.
9	Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani, dei rifiuti delle attività economiche.		CAPO VI - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
	CAPO III - TARIFFAZIONE	29	Principi generali.
10	Obbligazione tributaria.	30	Informazione del contribuente.
11	Piano finanziario e tariffe.	31	Conoscenza degli atti e semplificazione.
12	Riduzioni di tariffe.	32	Motivazione degli atti.
13	Ulteriori esenzioni e riduzioni.	33	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente.
14	Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero.	34	Interpello del contribuente.
15	Riduzione del tributo per mancato svolgimento protratto del servizio.		CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
16	Utenze domestiche non stabilmente attive	35	Termine per la conclusione dei procedimenti.
17	Utenze non domestiche non stabilmente attive	36	Pubblicità del regolamento.
18	Tariffa giornaliera di smaltimento.	37	Casi non previsti dal presente regolamento.
19	Tariffe per utenze domestiche - Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività.	38	Rinvio dinamico.
20	Tariffe per utenze non domestiche - Coefficienti potenziali di produzione kg/mq annuo.	39	Entrata in vigore.

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 di seguito indicato come art. 14 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento integra, altresì, i criteri di legge volti alla disciplina, applicazione e gestione del tributo.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE

(Art. 14, comma 2, D.L. 201/2011)

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo.

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 3

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

(Art. 14, commi 3, 4, 6, D.L. 201/2011)

1. Il tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

ART. 4

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

(Art. 14, commi 3, 9, 9 bis, 10, 22 lett. d) D.L. 201/2011)

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a

richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

N.D.	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
	- Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) ...	25%
	- Carrozzeria, autofficina, elettrauto	25%
	- Attività industriali con capannoni di produzione	15%
	- Attività artigianali di produzione beni specifici	25%

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 5 AREE TASSABILI

(Art. 14, comma 3 D.L. 201/2011)

1. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte operative o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici operative adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte operative o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta operativa o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;

e) tutte le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 6 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

(Art. 14, comma 3 D.L. 201/2011)

1. Il tributo è dovuto anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di almeno un' utenza attiva ai servizi di rete (Acqua, Energia Elettrica, Gas) o utilizzati come pertinenza.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, ogni qual volta è ufficialmente assentito l'esercizio di un' attività nei locali medesimi anche in forma tacita.

4. Le pertinenze sono sempre tassate se non fatiscanti.

5. Gli ex fabbricati rurali sono tassati se in essi non vengono prodotti rifiuti speciali.

ART. 7 SOGGETTI PASSIVI

(Art. 14, comma 5 D.L. 201/2011)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui ai precedenti articoli con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 8 LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

(Art. 14, comma 7 D.L. 201/2011)

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

